



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

## **Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza**

**(approvato nel C.d.S. del 22/01/2008 e modificato nel C.d.S. del 16/12/2010)**

Art. 1  
(composizione)

Fanno parte del Comitato di sorveglianza in qualità di membri effettivi:

- Il Presidente della Giunta regionale
- l'Autorità di Gestione con funzione di Presidente del Comitato di Sorveglianza;
- il Segretario regionale del Settore;
- il Commissario allo Sviluppo rurale;
- i Dirigenti delle Direzioni regionali responsabili delle misure del Programma;
- il rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;
- il rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE;
- il rappresentante regionale del FEP;
- il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;
- il rappresentante della Commissione Pari Opportunità del Veneto.

Ciascuno dei membri effettivi può essere sostituito, in caso di impedimento, da un supplente indicato nel decreto di costituzione o appositamente designato dall'amministrazione, istituzione o organismo rappresentato.

Partecipano a titolo consultivo:

- un rappresentante della Commissione Europea,
- un rappresentante di AVEPA,
- il rappresentante dei GAL,
- il rappresentante dell'Unione regionale delle Province del Veneto (URPV),
- il rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI),
- il rappresentante dell'Unione nazionale dei Comuni e Comunità montane (UNCCEM),
- il rappresentante delle organizzazioni professionali agricole,
- il rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli,
- il rappresentante della cooperazione agricola e agroalimentare,
- il rappresentante delle imprese agroalimentari e alimentari,
- il rappresentante delle associazioni ambientaliste.

Ciascuno dei membri che partecipano a titolo consultivo può essere sostituito, in caso di impedimento, dal membro supplente indicato nel decreto di costituzione ovvero, in assenza di indicazioni, da un sostituto appositamente delegato dal rappresentante nominato.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, il Valutatore indipendente e, in qualità di esperti, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali, di altre istituzioni nazionali ed esperti in relazione a specifiche materie. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri effettivi dalla Segreteria tecnica del Comitato.

## Art. 2

(compiti)

Il Comitato di Sorveglianza al fine di accertare l'effettivo stato di attuazione del Programma:

- è consultato in merito ai criteri di selezione adottati per la selezione delle operazioni;
- verifica lo stato di avanzamento del Programma rispetto agli obiettivi specifici, in particolare a quelli di ciascun Asse;
- esamina le valutazioni periodiche;
- esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale prima dell'invio alla Commissione Europea;
- ha la facoltà di proporre all'Autorità di Gestione eventuali adeguamenti e modifiche del Programma allo scopo di meglio raggiungere gli obiettivi che si propone o migliorarne la gestione, anche finanziaria;
- esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica sostanziale del Programma di Sviluppo Rurale.

Nell'ambito del primo Comitato –e comunque ogni qualvolta si renda necessario- vengono presentati anche i criteri di selezione delle operazioni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 78(a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

## Art. 3

(riunioni)

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri effettivi del comitato in casi di necessità, debitamente motivati; una riunione deve essere convocata nel corso del mese di maggio, o comunque entro il 15 giugno, di ogni anno.

Le riunioni si tengono presso la sede della Giunta regionale del Veneto o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente costituito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri effettivi è presente all'inizio dei lavori.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnico/tematici composti da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, delle Parti sociali e della Commissione.

Le riunioni del Comitato sono riservate. Il Presidente, qualora ne ravveda l'opportunità, può proporre riunioni del Comitato in videoconferenza.

Art. 4  
(ordine del giorno)

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche tutte le eventuali questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato.

In caso di urgenza motivata, il Presidente, può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Presidente invia ai membri del Comitato la convocazione con la proposta di ordine del giorno almeno 20 giorni prima della riunione. I componenti del Comitato possono chiedere, entro 5 giorni, dal ricevimento della proposta di ordine del giorno l'inserimento di temi da discutere debitamente motivati e documentati.

Il Presidente, valutate le proposte, formalizza l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima della riunione inviando l'ordine del giorno definitivo e i documenti necessari ai lavori per posta elettronica. In casi eccezionali e motivati i documenti potranno essere trasmessi anche successivamente a tale termine.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima.

Art. 5  
(deliberazioni)

Le decisioni del Comitato relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali è prevista espressa approvazione sono validamente assunte se almeno la metà dei membri effettivi, di cui all'articolo 1, è presente e si raggiunge la maggioranza.

Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione ovvero secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui all'articolo 7.

Nel caso in cui al precedente articolo 4, comma 2, l'esame è rinviato se uno dei membri ne fa richiesta.

Art. 6  
(verbali)

Il verbale delle decisioni assunte, redatto dalla Segreteria Tecnica, è inviato ai componenti del Comitato tramite posta elettronica entro tre settimane dal giorno della riunione e s'intende approvato qualora entro 15 giorni dalla trasmissione non siano formulate osservazioni da parte dei membri presenti alla seduta cui il verbale si riferisce.

In caso di proposta di modifica, l'Autorità di Gestione ne informa tramite posta elettronica tutti i membri del Comitato ed il verbale si intende approvato, con le modifiche proposte, trascorsi 15 giorni dall'invio.

Il verbale della riunione deve riportare, oltre alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

L'Autorità di Gestione può, ove lo ritenga opportuno, trasmettere ai componenti del Comitato di Sorveglianza una sintesi delle decisioni assunte al fine di consentire alle Amministrazioni interessate la formalizzazione di atti conseguenti e connessi.

#### Art. 7 (consultazioni per iscritto)

Una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato può, se le circostanze lo richiedono, essere attivata dal Presidente. La procedura di consultazione scritta può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente articolo 5, commi 2 e 3.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati a tutti i membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto, all'Autorità di Gestione, il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale quale assenso.

La relativa decisione sarà adottata, in assenza di obiezioni, decorso tale termine.

In presenza di obiezioni queste saranno trasmesse per posta elettronica a tutti i componenti il Comitato con parere motivato dell'AdG. I membri del Comitato potranno esprimersi per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei membri effettivi consultati.

A seguito della conclusione della consultazione scritta, l'Autorità di Gestione informa tutti i membri del Comitato circa l'esito finale

#### Art. 8 (trasmissione della documentazione)

La documentazione che, a norma del presente regolamento, deve essere inviata ai membri del Comitato o pervenire da questi alla Segreteria Tecnica del Comitato stesso, di cui al successivo articolo 9, è trasmessa a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del Fax a cui inviare la documentazione, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

La Segreteria Tecnica dispone dell'indirizzo di posta elettronica cdsfeasr@regione.veneto.it cui inviare eventuale documentazione.

Art. 9  
(Segreteria del Comitato)

La responsabilità della Segreteria del Comitato di Sorveglianza è assicurata dall'Autorità di Gestione.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, ivi comprese eventuali spese per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 511 "Assistenza Tecnica".

Art. 10  
(trasparenza e comunicazione)

Il Comitato garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato di Sorveglianza i verbali delle riunioni saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) e anche eventualmente attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati; viene comunque previsto un apposito comunicato stampa a cura del Presidente, dopo la conclusione di ciascuna riunione

L'Autorità di Gestione del Programma riferisce al Comitato sull'andamento delle misure di informazione e pubblicità, portando a conoscenza dei membri del Comitato alcuni esempi di tali misure.

Art. 11  
(norme attuative)

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C(2007)4682 del 17 ottobre 2007 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le norme del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le altre disposizioni regolamentari e comunitarie comunque pertinenti.